

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTIAlessandro Scarpellini
Carlo Paolidell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili**IL NOTAIO**

Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVOROAngelo Tacchini
Barbara Assolaridel Centro studi
consulenti del lavoro**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Fisco, fino al 2 ottobre si può rimediare agli errori

Dichiarazione redditi 2015. Posticipata la scadenza per presentare all'Agenzia delle entrate i documenti richiesti per i controlli aggiuntivi



Gli errori nella dichiarazione dei redditi possono essere regolarizzati pagando una sanzione con interessi ridotti (ravvedimento operoso)

MARCO CONTI

Almeno durante l'estate il fisco ha allentato la morsa degli adempimenti richiesti ai contribuenti. Va in tale direzione, infatti, la scadenza posticipata al 2 ottobre prossimo per rispondere sia alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, sia alle comunicazioni inviate per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati. Insomma, qualche pensiero in meno sotto l'ombrello o lungo un sentiero in montagna, ma poi al rientro dalle vacanze i contribuenti devono subito ricordarsi delle eventuali comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio relative a varie tipologie di reddito (per il periodo d'imposta 2013) e/o ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.

Due le possibilità per chi ha ricevuto tali comunicazioni. Nel caso in cui il contribuente ritiene

corretti i dati riportati nella propria dichiarazione (opzione 1), può comunicarlo all'Agenzia (appunto entro il 2 ottobre prossimo), indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal fisco: così facendo si evita che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Nel caso in cui, invece, il contribuente riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall'Agenzia (opzione 2), può correggerli tramite il ravvedimento operoso, che, lo ricordiamo, consiste nel regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con sanzioni e interessi ridotti. Per tutti coloro che hanno ricevuto dal fisco le comunicazioni sopraccitate, le Entrate mettono a disposizione per qualsiasi chiarimento i propri Centri di assistenza multicanale (Cam). Si possono contattare ai numeri 06.96668907 (telefono fisso) e 848.800.444 (da cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì (ore 9-17), selezionando

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

l'opzione «Servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento». In alternativa, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza (a Bergamo, in Largo Belotti 3, tel: 035.3880111; e-mail: dp.bergamo@agenziaentrate.it; posta elettronica certificata: dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it) oppure a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (oltre alla sede in Largo Belotti, a Bergamo in via Bonomelli 2; poi a Clusone, Ponte San Pietro e Treviglio). Tutte le informazioni relative alle lettere per la compliance (collaborazione spontanea) sono disponibili in una nuova sezione dedicata sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: Cosa devi fare (barra blu in alto) - Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi - Attività per la promozione della compliance (due possibilità: cittadini; imprese e lavoratori autonomi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Commercialisti**RISPOSTA N. 1.132**

Il bonus mobili vale per il cambio delle tapparelle?

A gennaio 2017 ho sostituito le tapparelle con avvolgibili in alluminio coibentato con bloccaggio anti-intrusione. Ho fatto la pratica del 65% per risparmio energetico. Ho diritto al bonus mobili del 50%? Se non ho diritto, poiché quest'anno devo sostituire la porta blindata, potrò avere diritto al bonus per quest'ultimo intervento? Il rimborso è possibile solo pagando con bonifico di ristrutturazione al 50% o anche come risparmio energetico come mi ha proposto il venditore?

- LETTERA FIRMATA

Gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico, non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In relazione alla sostituzione della porta blindata, si precisa come le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, pur potendo beneficiare della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, non consentano di per sé di fruire del bonus mobili. Infatti, a tal fine risulta necessario che la misura di prevenzione, in base alle sue caratteristiche, sia inquadrabile tra gli interventi edilizi agevolabili di cui al Testo Unico dell'Edilizia. Nel caso specifico, la sostituzione della porta blindata dovrebbe essere qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria e consentire, quindi, di godere del bonus mobili. Requisito necessario è la fruizione della detrazione del 50% (e non del 65%) sull'intervento di sostituzione della porta blindata.

RISPOSTA N. 1.133

Recupero fiscale sulla casa ereditata e ora in affitto

Vorrei un chiarimento in merito alla risposta N. 1.115 che avete pubblicato il 05/07/2017. Abbiamo ereditato un immobile e

l'abbiamo concesso in locazione a novembre 2016, quindi ho capito, leggendo la risposta che non abbiamo diritto alla detrazione. Il dubbio è, il recupero fiscale non si può avere per i mesi che vanno da gennaio a ottobre 2016 (periodo in cui la casa era ancora sfitta)?

- LETTERA FIRMATA

Come già riferito nella risposta n. 1.115, le detrazioni connesse alle spese per il risparmio energetico sostenute dalla madre, ora defunta, sarebbero trasferibili esclusivamente agli eventuali eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Nel caso di specie, la circostanza che oggetto di successione sia la mera nuda proprietà comporta che nessun erede conservi la detenzione degli appartamenti e pertanto nessun erede possa godere delle residue quote di detrazione.

RISPOSTA N. 1.134

Detrazioni Irpef sull'acquisto della nuova casa

Nel corso dell'anno 2016 ho acquistato una nuova abitazione. È possibile, in sede di presentazione del Modello 730/2017, fruire detrazioni Irpef, connesse all'Iva pagata sull'acquisto? Se sì a quali condizioni ed in quale misura?

- LETTERA FIRMATA

È possibile fruire della detrazione dall'Irpef relativamente all'Iva, pagata sull'acquisto di abitazioni a destinazione residenziale e che conseguono prestazioni energetiche di classe A o B cedute da imprese costruttrici nel corso dell'anno 2016. La detrazione ammonta al 50% dell'I.v.a. pagata in sede di acquisto dell'unità immobiliare e va ripartita in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell'Irpef lorda. Si ritiene inoltre che, al fine di poter fruire della detrazione, debba presentare la seguente documentazione: copia dell'atto di compravendita e fattura rilasciata dall'impresa costruttrice al fine di attestare che l'immobile acquistato è residenziale; l'ammontare dell'Iva pagata sull'acquisto; l'attestato di prestazione energetica ove risulti che l'immobile è di classe energetica A o B.

Notaio

RISPOSTA N. 1.135

Immobile di pregio
Meglio donazione
o successione?

Vorrei sapere se è più conveniente la successione o la donazione di un immobile - di pregio - di mia proprietà a mio figlio unico. Sono vedovo e il figlio è l'unico erede. Grazie

— LETTERA FIRMATA

I trasferimenti a causa di morte (per successione) e quelli effettuati in vita per donazione, sono soggetti al medesimo trattamento tributario, regolato dal D.Lgs. 346/90 (T.U. Successioni e donazioni), da quel punto di vista non esiste dunque alcuna differenza. Consideri tuttavia che se dovesse optare per il trasferimento in vita, potrebbe riservare per sé il diritto di usufrutto e donare a suo figlio la sola nuda proprietà; in questo modo la base imponibile per il calcolo delle imposte sarebbe inferiore rispetto al caso del trasferimento per successione a causa di morte (ove evidentemente il defunto non potrebbe riservarsi alcunché). Al momento della morte del donante, l'usufrutto si estinguerebbe in modo automatico, senza dare luogo ad alcuna tassazione, con il solo onere di dover aggiornare la banca dati catastale.

RISPOSTA N. 1.136

Posso intestare
a mia madre
la casa ereditata?

Ho da poco ereditato un immobile. Sono già intestatario di un'abitazione, prima casa a Milano, dove risiedo per gli studi. Pensavo di accettare l'eredità e intestare la casa a mia mamma. Sono figlio unico: la casa tornerebbe automaticamente a me dopo la morte della mamma. Giusto? Crede sia poco conveniente? Chiedo un consiglio.

— LETTERA FIRMATA

Se ciò che la preoccupa è di doversi fare carico dei tributi locali (Imu, Tsi e Tari) su una seconda casa mentre sua madre non ha lo stesso problema, può sempre considerare la soluzione di costituire a suo favore un diritto di usufrutto o di abitazione, soluzione che potrebbe rendere meno onerosa l'intestazione ed avrebbe il pregio di evitare un secondo trasferimento il giorno in cui la mamma venisse a mancare.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N. 1.137

Giornata pagata
per intero solo
se si dona il sangue

Sono un donatore di sangue, nel caso non venga ritenuto idoneo alla donazione, ho comunque diritto al pagamento della giornata di

TROVA INCENTIVI

Fotovoltaico, fino al 28 settembre
le domande per i fondi regionali

I residenti in Lombardia hanno tempo una settimana, dal 21 al 28 settembre prossimo, per fare domanda al bando regionale che distribuisce incentivi a per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo da impianti fotovoltaici (Bando Accumulo 2017). In totale la dotazione finanziaria è pari a 4 milioni di euro. Il contributo è a fondo perduto, con un importo variabile fino al 50% delle spese sostenute e un importo massimo concedibile pari a 3 mila euro, somma di due quote: la quota A, dipendente dall'efficienza del sistema di accumulo (calcolata con parametri tecnici del sistema) e la quota B, relativa al costo sostenuto per l'installazione. Sono ammissibili i costi sostenuti a partire dal 3 febbraio 2016, data di pubblicazione della dgr 4769/2016 relativa al bando precedente. Le domande vanno presentate esclusivamente online mediante la piattaforma SiAge (Sistema agevolazioni), dalle ore 12 del 21 settembre alle ore 12 del 28 settembre 2017, salvo esaurimen-

to risorse (lista d'attesa inclusa). Dato che il contributo è assegnato secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, è vivamente consigliato di registrarsi in anticipo alla piattaforma SiAge. La modulistica da allegare alla domanda è scaricabile e ricaricabile all'apertura del bando sul sito www.siage.regione.lombardia.it. Per informazioni sul bando scrivere all'indirizzo di posta elettronica: bando_accumulo@regione.lombardia.it, oppure contattare il call center della Regione (numero verde 800.318318 da rete fissa) dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20, giorni festivi esclusi. Per l'assistenza tecnica sulle modalità di compilazione online della domanda sul SiAge, scrivere all'indirizzo di posta elettronica sia-ge@regione.lombardia.it, oppure contattare il numero verde 800.131151. L'assistenza tecnica è attiva dalle ore 8.30 alle ore 17, a partire dalla data di apertura del bando (21/09/2017). Per scaricare il testo integrale del Bando Accumulo 2017 e i relativi allegati collegarsi al sito della regione www.regione.lombardia.it. **Ma.Co.**



assenza dal lavoro?

— LETTERA FIRMATA

Si, ma solo parzialmente. L'art. 8 comma 2 della L. 219/2005 prevede infatti che i lavoratori dipendenti ritenuti inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti hanno diritto alla normale retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'inidoneità stessa ed alle relative procedure. Non l'intera giornata quindi, ma il tempo trascorso presso il centro trasfusionale, unitamente a quello impiegato per raggiungere il centro stesso e per il rientro a casa o alla sede di lavoro. Il ministero della Salute con il decreto 18 novembre 2015 ha stabilito che i casi di inidoneità alla donazione, per i quali è garantita la retribuzione sebbene parziale dell'assenza, sono i seguenti: sospensione od esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva; rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali. La mancata idoneità alla donazione è certificata dal medico del centro trasfusionale o dell'unità di raccolta gestita da associazioni o federazioni di donatori debitamente accreditate; il lavoratore dovrà presentare al proprio datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità dal quale si evincano i suoi dati anagrafici e gli estremi del suo documento di identità, la

mancata donazione, la relativa motivazione, giorno e ora di entrata ed uscita dal centro trasfusionale.

RISPOSTA N. 1.138

Lavoro in farmacia
È rimborsabile
il costo del camice?

Lavoro presso una farmacia della nostra provincia e vorrei sapere se posso chiedere il rimborso al mio datore di lavoro per le spese sostenute nell'acquisto del camice che indosso durante la mia giornata lavorativa.

— LETTERA FIRMATA

L'utilizzo del camice da parte del farmacista è imposto dal codice deontologico e lo stesso dovrebbe essere sempre pulito, stirato e in ordine così come il buonsenso comune dovrebbe suggerire. Il Ccnl farmacie private non fa menzione di alcuna indennità di acquisto e lavaggio camici e quindi, almeno a livello nazionale, non v'è dubbio sul fatto che tocchi al singolo farmacista provvedere a proprie spese all'acquisto del camice ed al suo mantenimento in uno stato consono al luogo dove esercita. Tuttavia a livello regionale si sono raggiunti degli accordi integrativi che prevedono un trattamento economico differenziato da regione a regione; in particolare per la Regione Lombardia è previsto che venga corrisposta una indennità di euro 413,17 se la farmacia non fornisce e non provvede al lavaggio e alla cura dei camici, di euro 309,87 se la farmacia fornisce ma non provvede al lavaggio e alla cura dei camici e quando infine la farmacia provvede sia alla fornitura che alla

manutenzione del camice, accollandosi così integralmente qualsiasi spesa ad esso inerente, l'indennità camice si ritiene non dovuta. Quindi, lei è esonerata dall'obbligo di presentare specifiche richieste di rimborso qualora la farmacia abbia corrisposto l'indennità prevista, in base all'accordo integrativo previsto in regione Lombardia, secondo quanto prima precisato.

Amministratore
di condominio

RISPOSTA N. 1.139

Come è regolato
l'utilizzo
dell'ascensore?

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti in un condominio composto di quattro piani e dotato di un ascensore che - da quello che ho capito - fu costruito dieci anni fa a spese

di un solo condomino abitante al quarto piano e affetto da una forma di disabilità; e che ora se ne serve regolarmente solo lui. Noi abitiamo al primo piano e vorremmo poter usare l'ascensore, non tanto per noi, ma per i miei genitori anziani quando vengono in visita. Come fare?

— LETTERA FIRMATA

L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio che sino ad allora ne è privo, viene considerata innovazione che può essere deliberata a maggioranza dall'assemblea condominiale e le cui spese si ripartiscono proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino. Trattandosi però di spesa di notevole entità e di impianto suscettibile di utilizzazione separata (utilizzando una chiave invece del pulsante), l'iniziativa può essere attuata a cura e spese anche solo di un condòmino, salvo il diritto degli altri

condomini, dei loro eredi o dei loro acquirenti a partecipare in un secondo momento alla comunione dell'ascensore, al suo uso e ai suoi vantaggi, contribuendo alle spese di manutenzione e di esecuzione (art. 1121, ultimo comma). La quota di contribuzione si determina, salvo patti differenti, in base al numero dei comproprietari dell'ascensore e alla propria quota di millesimi, aggiornando l'importo originario di spesa dell'impianto al suo valore attuale.

RISPOSTA N. 1.140

Box in affitto
A chi tocca la spesa
per sistemarlo?

Abito in affitto con la mia famiglia da sei anni in un condominio di venti appartamenti. Questa estate ho notato che quando piove forte entra acqua in due punti del soffitto del mio box e le gocce cadono sulla mia auto. L'ho segnalato al proprietario ed egli mi ha detto che devo provvedervi io perché lui non sa che cosa fare e che mi aveva dato l'appartamento in buono stato.

— LETTERA FIRMATA

Durante il periodo della locazione possono manifestarsi vizi e difetti di varia natura, anche per cause accidentali o provocate da terzi, cioè estranee alla sfera di previsione del locatore; taluni vizi sono addirittura tali da superare il normale limite di tolleranza, con la conseguenza di diminuire in modo apprezzabile l'idoneità del bene locato a servire per l'uso pattuito. Salvo patti diversi stipulati tra le parti in buona fede, il conduttore può richiedere al proprietario di adoperarsi per rimuovere tali vizi e nei casi più gravi richiedere la risoluzione del contratto oppure una equa riduzione del canone. Avvisi il proprietario con una raccomandata contenente anche alcune foto invitandolo a ricercare le cause di questa infiltrazione, cointeressando anche i vicini e l'amministratore. La causa, tra mille possibili, potrebbe essere un pluviale rotto, o un guasto alla impermeabilizzazione di qualche struttura condominiale o esclusiva, ed essere forse anche coperta da assicurazione.

@Trova
Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

- ☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO